Unione Nazionale Cooperative Italiane

Rassegna Stampa

del

25 giugno 2018

Consiglio Regionale della Campania
Sezione:POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000

Edizione del:25/06/18
Estratto da pag.:1,3
Foglio:1/4

L'Italia tutta cash ma attenti ai rischi del pagamento in banconote

di **Cremonese, Dell'Oste, Forte e Parente** —*a pagina 3*

Trend. La Ue chiede più operazioni elettroniche che oggi sono 100 all'anno per ogni abitante
Il 1° luglio scatta lo stop agli stipendi in contanti

Limiti ed evasione. Mentre si discute di rivedere la soglia (oggi 3mila euro), c'è il timore che l'eliminazione sia intesa come «liberi tutti»

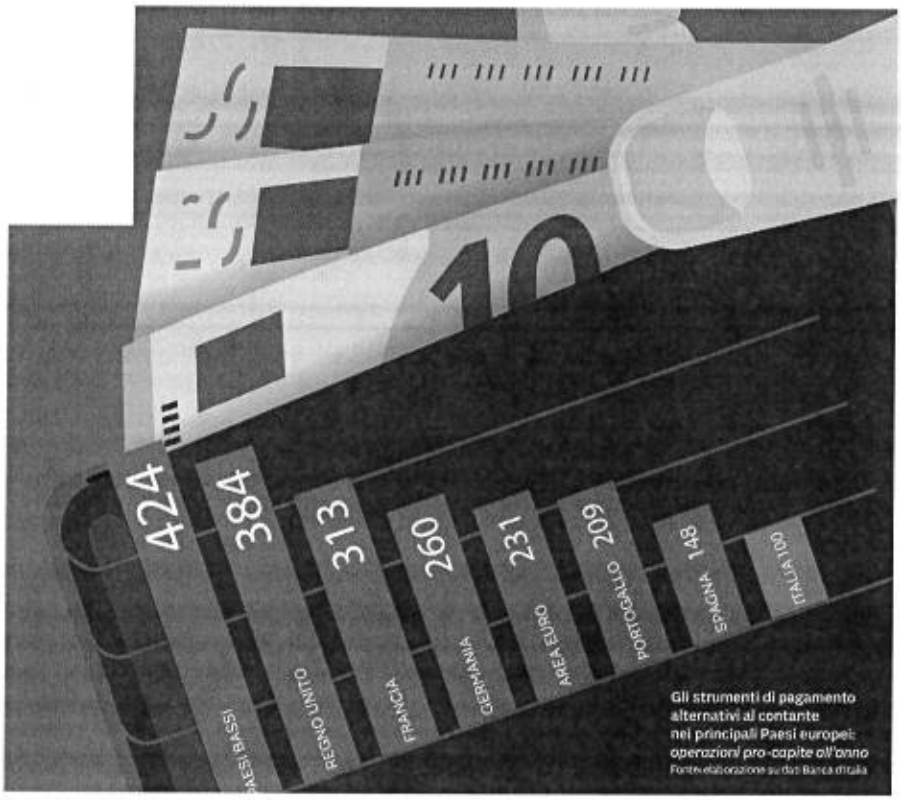

Gli strumenti di pagamento alternativi al contante nei principali Paesi europei: operazioni pro-capite all'anno
Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
001-132-080
Telpress Servizi di Media Monitoring

Il Sole 24 ORE

Edizione del:25/06/18
Estratto da pag.:1,3
Foglio:2/4

Primo Piano

Il contrasto all'evasione

Cresce l'utilizzo delle card ma le banconote restano lo strumento più diffuso
La Ue raccomanda di rendere obbligatori i mezzi tracciabili per i piccoli importi

Italiani innamorati del contante Tutti i rischi dei pagamenti cash

Cristiano Dell'Oste
Giovanni Parente

In un anno un olandese usa gli strumenti di pagamento alternativi al contante più di 400 volte. Un francese più di 300. Un italiano, invece, solo 100. Le cifre di Bankitalia confermano la passione del nostro Paese per il contante. Ribadita anche dalla Bce, secondo cui gli italiani saldano *cash* l'86% delle transazioni, e solo il restante 14% con bancomat, carte di credito, bonifici, Rid e assegni.

I numeri sembrano confermare la popolarità dell'opinione del vicepremier, Matteo Salvini, che non vorrebbe alcun limite alla spesa di denaro contante. E d'altra parte già dal 2016 il Governo guidato da Matteo Renzi aveva alzato a 3mila euro la cifra a partire dalla quale è obbligatorio usare mezzi tracciabili, dopo che l'Esecutivo tecnico di Mario Monti l'aveva abbassata a 1.000 euro nel 2011.

Vanno in un'altra direzione, però, le raccomandazioni-Paese stilate dalla commissione Ue e approvate venerdì scorso dai ministri delle Finanze dell'Unione. Nel testo si chiede di rendere obbligatori i pagamenti elettronici anche per le cifre più basse.

Le ragioni per limitare le transazioni *cash* sono diverse. Prima tra tutte rendere più difficile fare acquisti con i proventi dell'evasione fiscale senza farli transitare su un conto corrente. Un obiettivo, il contrasto al sommerso, sottolineato come prioritario dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e menzionato anche nel documento Ue. Ma favorire le transazioni tracciabili significa anche ridurre gli spazi di manovra per riciclaggio, corruzione e criminalità in genere.

Senza considerare gli altri rischi evidenziati da chi vorrebbe meno contante: detenere e usare banconote può essere più rischioso anche in termini di sicurezza personale e di certezza dei rapporti, perché i pagamenti tracciabili sono di per sé "documentati". Si pensi ad esempio agli stipendi di colf e badanti, che potranno essere ancora saldati in denaro dopo l'obbligo di pagamento tracciato che scatta per i datori di lavoro da domenica prossima 1° luglio.

Del resto, la diffusione del contante nella vita quotidiana non dipende solo dagli obblighi di legge. Prova ne sia che i pagamenti con le carte di credito e i bancomat sono passati dai 33,4 pro capite del 2013 ai 55,9 dell'anno scorso. Un trend crescente che ha permesso all'Italia di raggiungere la Germania già nel 2016. E che si riscontra anche in Grecia, l'unico tra i grandi Paesi a usare i mezzi tracciabili meno di noi.

L'altra grande questione di attualità è quella del Pos. Il Consiglio di Stato con il parere del 1° giugno ha bocciato il decreto che sanziona chi non accetta i pagamenti con le *card*. Ma, sanzioni a parte, il confronto europeo mostra che più del numero dei terminali conta l'effettivo utilizzo. Ad esempio, in Italia ce ne sono più che in Belgio (26 ogni mille abitanti contro 17), ma sono usati sei volte meno.

La stessa evoluzione tecnologica che sta spingendo l'uso delle *card*, però, ha già iniziato ad aprire nuovi scenari. Come i sistemi di pagamento con il cellulare o tramite app.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

001-162-080

Nessun limite. A riaprire il dibattito sui pagamenti cash è stato Matteo Salvini all'assemblea di Confesercenti: «Fosse per me non ci sarebbe alcun limite alla spesa di denaro contante»

Antievasione. Il ministro Giovanni Tria ha affermato che «solo da un contrasto efficace dell'illegalità possono derivare maggiori risorse per ridurre la pressione fiscale» e favorire la crescita

Il trend
Crescono i pagamenti con le carte

Le operazioni pro capite con carte di pagamento in Italia

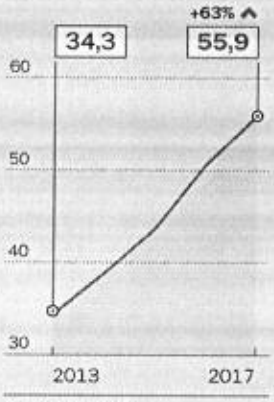

Fonte: Banca d'Italia

Tra carte e bancomat
In media ogni italiano nel 2017 ha fatto circa 66 pagamenti con le carte, il 63% in più rispetto al 2013

IL TEMA IN TRE GRAFICI

La soglia
L'ultimo cambio è del 2016

La soglia entro cui è possibile trasferire contante in Italia

DECORRENZA	IMPORTO IN EURO
01 GEN 2002	10.329,14
26 DIC 2002	12.500,00
30 APR 2008	4.999,99
25 GIU 2008	12.499,99
31 MAG 2010	4.999,99
13 AGO 2011	2.499,99
06 DIC 2011	999,99
01 GEN 2016	2.999,99

Un cambio ogni due anni
Dall'introduzione dell'euro a oggi, il tetto al contante è stato modificato sette volte (in 14 anni)

La mappa
Gli assegni resistono al Sud

L'uso degli assegni in % sui pagamenti alternativi al contante

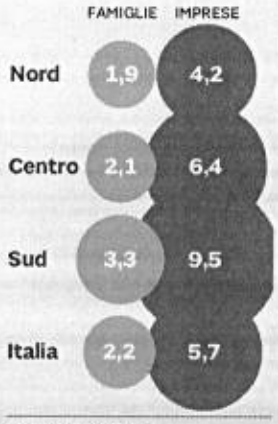

Fonte: Banca d'Italia

Nel Mezzogiorno
Tra le imprese del Sud quasi un pagamento su 10 tra quelli diversi dal contante avviene con assegni

Il presente documento e' ad uso esclusivo dei committenti.

Telpress Servizi di Media Monitoring

351-142-080

Il confronto con l'Europa

L'utilizzo degli strumenti di pagamento alternativi al contante in alcuni dei principali Paesi europei nel 2016

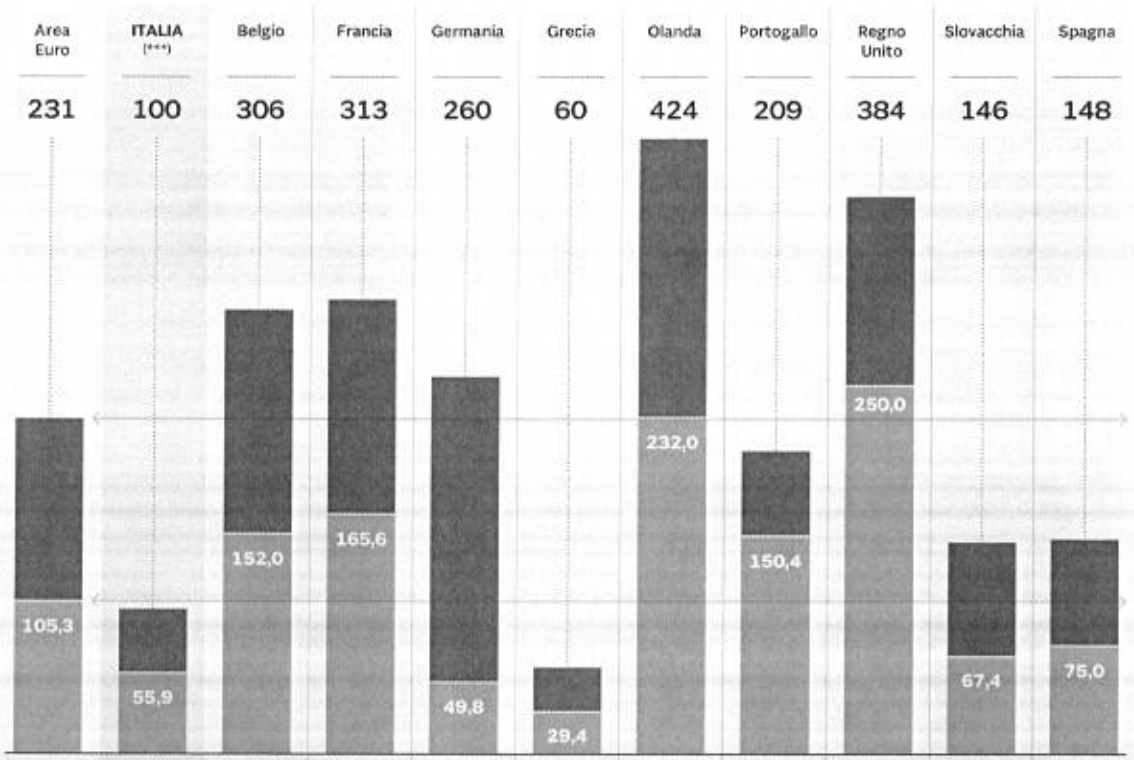

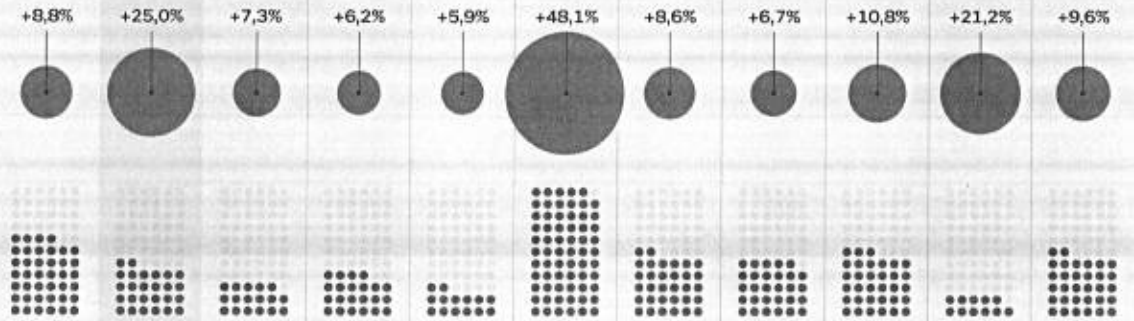

	Area Euro	ITALIA (***)	Belgio	Francia	Germania	Grecia	Olanda	Portogallo	Regno Unito	Slovacchia	Spagna
Terminali pos ogni 1.000 abitanti	40	26	17	22	14	59	32	29	33	11	32
Numero terminali Pos in milioni	8,72	2,46	0,19	1,49	1,41	0,63	0,55	0,30	2,16	0,06	1,50
Operazioni per Pos	3.814	1.373	8.386	6.106	3.117	494	13.993	3.671	6.975	4.949	2.191
Importo medio In euro per operazione	45	61	46	42	61	59	32	62	52	23	44

(*) Incluse operazioni con moneta elettronica; (**) variazione 2017-14 per l'Italia, 2016-13 per gli altri Paesi; (***) dato aggiornato 2017
Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia

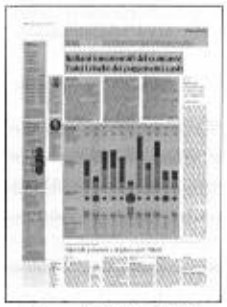

Peso:1-25%,3-58%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

061-112-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Nazionale del Notariato
Sezione:POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000

Edizione del:25/06/18
Estratto da pag.:1,7
Foglio:1/3

.professioni

Effetto riforma

Il non profit «chiama» gli specialisti

Nuove opportunità ai professionisti dalla riforma del terzo settore. In primo piano i controlli in 50mila enti.
Valentina Melis *a pag. 7*

.professioni

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

061-142-080

Terzo settore. Opportunità per commercialisti e revisori ma anche per notai, avvocati, consulenti del lavoro e fundraiser

Il nuovo non profit chiama a raccolta i professionisti

Valentina Melis

Entrare nell'organo di controllo di associazioni o fondazioni, curare la revisione dei conti per le organizzazioni maggiori, gestire gli aspetti giuslavoristici dei contratti nelle imprese sociali e rivedere gli statuti degli enti non profit, allineandoli alle previsioni della riforma del terzo settore.

Sono queste alcune delle chance professionali che si aprono per commercialisti, revisori dei conti, consulenti del lavoro e notai, dopo che la riforma ha ridisegnato le regole generali e di gestione degli enti del privato sociale.

Approfondire le disposizioni specifiche delle organizzazioni del terzo settore e aggiornare la propria formazione - più tarata magari sull'amministrazione delle società profit - può essere dunque una buona idea per i professionisti.

Uno dei punti cardine della riforma è il rafforzamento dei controlli interni degli enti non profit, a garanzia di una maggiore trasparenza nell'attività svolta e nella gestione.

Per questo, gli enti che vorranno accedere al Registro unico nazionale del terzo settore (dovrebbe vedere la luce nel 2019) dovranno adeguarsi alle nuove previsioni. Nelle fondazioni diventa obbligatoria la nomina di un organo di controllo: un organo che avrà funzioni in parte simili a quelle del collegio sindacale delle società, ma che dovrà anche vigilare sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di finalità sociale dell'ente.

Per le associazioni, l'obbligo scatta al superamento - per due anni consecutivi - di due dei tre limiti seguenti: attivo patrimoniale di 110mila euro; ricavi e proventi per 220mila euro; cinque dipendenti medi nell'anno. Anche le imprese sociali dovranno avere un organo di controllo.

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale. I componenti devono essere scelti in determinate categorie professionali: commercialisti, revisori, avvocati, consulenti del lavoro, professori in materie economiche o giuridiche. Devono anche essere indipendenti dall'ente.

Le associazioni e le fondazioni del terzo settore dovranno nominare anche un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, se superano, per due anni consecutivi, due di questi limiti: attivo patrimoniale di 1,1 milioni; entrate di 2,2 milioni; 12 dipendenti occupati in media nell'anno.

«L'introduzione dei nuovi obblighi di controllo per gli enti del terzo settore - commenta Raffaele Marcello, delegato alla revisione legale del Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili - rappresenta un grande passo in avanti verso una maggiore trasparenza nei confronti del mercato, per organizzazioni che ricevono finanziamenti pubblici, privati e donazioni dai cittadini. I professionisti - continua - sono pronti a questa funzione, per l'esperienza che hanno già maturato nelle società».

La revisione legale per gli enti del terzo settore richiederà probabilmente un approfondimento ulteriore delle competenze acquisite dai professionisti: «Questo tipo di revisione - spiega Daniela Morlacchi, presidente della commissione enti non profit e cooperative sociali dell'Ordine dei commercialisti di Milano - non è quella classica delle società, ma comprende altri aspetti, come la verifica del rispetto degli obblighi legati al decreto legislativo 231/2001 e la conoscenza del funzionamento dei singoli enti del terzo settore».

I notai saranno chiamati in causa nell'aggiornamento degli statuti degli enti, da allineare alle regole della riforma entro il 2 febbraio 2019. Potranno anche seguire, come i commercialisti e gli avvocati, le operazioni straordinarie di trasformazione, scissione e fusione di associazioni, fondazioni e imprese sociali.

Le attuali Onlus, ad esempio, quando i nuovi regimi fiscali entreranno a regime, vedranno uscire di scena (perchè abrogate dalla riforma) le regole che le disciplinano dal 1997. Le più grandi potrebbero tro-

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
Telpress Servizi di Media Monitoring

vare vantaggiosa la trasformazione in impresa sociale, con una successiva suddivisione tra il ramo "produttivo" e quello erogativo.

Altre opportunità riguardano i consulenti del lavoro (in particolare per la gestione dei lavoratori nelle imprese sociali) e i professionisti della raccolta fondi, riconosciuta dalla riforma come un'attività strategica e continuativa degli enti del terzo settore.

PER CHI SUONA LA RIFORMA

Commercialisti e avvocati
- Potranno entrare a far parte dell'organo di controllo previsto per tutte le fondazioni e per le associazioni e imprese sociali di maggiori dimensioni
- Se iscritti al Registro dei revisori, potranno occuparsi della revisione dei conti, obbligatoria per le associazioni, per le fondazioni e per le imprese sociali di maggiori dimensioni.
- Potranno seguire le operazioni di trasformazione, scissione e fusione di associazioni e fondazioni, previste dall'articolo 42-bis del Codice civile (introdotto dall'articolo 98 del Codice del terzo settore)
- Potranno seguire le operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni, cessioni d'azienda e e devoluzioni del patrimonio) relative alle imprese sociali (Dlgs 112/2017, articolo 12 e decreto del ministero del Lavoro del 27 aprile 2018, pubblicato in «Gazzetta» il 18 giugno)

Notai
- Saranno coinvolti nell'aggiornamento degli statuti degli enti non profit, da allineare alle regole della riforma entro il 2 febbraio 2019 per le organizzazioni che vorranno iscriversi nel Registro unico nazionale del terzo settore.
- Potranno seguire le operazioni straordinarie relative ad associazioni, fondazioni e imprese sociali

Consulenti del lavoro
Potranno seguire gli enti del terzo settore nella gestione dei lavoratori, che dovrà rispettare i vincoli retributivi e contrattuali fissati dalla riforma

IL TERZO SETTORE

286.942
Le associazioni
Sono le associazioni riconosciute e non riconosciute (che rappresentano l'85% delle istituzioni non profit). Si stima che quelle potenzialmente coinvolte per dimensioni nella obbligatorietà dell'organo di controllo siano il 15% (circa 43mila). Il revisore è previsto per le maggiori

6.451
Le fondazioni
Saranno tutte obbligate ad avere un organo di controllo, perché dotate di un patrimonio. Il revisore è previsto per le maggiori

1.325
Le imprese sociali
Dovranno avere uno o più sindaci. Il revisore è previsto per le maggiori

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

080-171-190

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
Sezione:POLITICA NAZIONALE

24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000

Edizione del:25/06/18
Estratto da pag.:1,16
Foglio:1/2

FISCO

La Cassazione apre allo sgravio degli interventi su beni di terzi

La decisione delle Sezioni unite 11533/18 della Cassazione sulla detraibilità dell'Iva relativa alle spese di ristrutturazione o manutenzione straordinaria degli immobili di terzi "apre" alla deducibilità di tali spese a livello reddituale.

La Suprema corte condiziona la detraibilità alla presenza di un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche se quest'ultima è solo potenziale o di prospettiva. E ciò anche se, per cause estranee al contribuente, tale attività non abbia poi potuto concretamente esercitarsi.

Ferranti

—a pagina 16

Norme & Tributi

Via libera alla deduzione dei costi per i lavori su immobili di terzi

A cura di
Gianfranco Ferranti

La decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione in merito alla detraibilità dell'Iva relativa alle spese di ristrutturazione o manutenzione straordinaria degli immobili di terzi consente di dare soluzione anche alla questione concernente la deducibilità dei relativi costi ai fini delle imposte sui redditi.

La Suprema corte ha affermato, nella sentenza a Sezioni unite 11533 dello scorso 11 maggio, che va riconosciuto il diritto alla detrazione dell'Iva per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche se quest'ultima risulti soltanto potenziale o di prospettiva. E ciò anche se, per cause estranee al contribuente, tale attività non abbia poi potuto concretamente esercitarsi.

La sentenza della Corte riguarda l'Iva ma la soluzione adottata è destinata, come detto, ad esplicare effetto anche rispetto all'analoga questione della deducibilità per il conduttore degli stessi costi ai fini delle imposte sui redditi.

La questione Iva

La problematica oggetto del giudizio di legittimità ha riguardato l'inerenza delle spese di ristrutturazione degli immobili detenuti in locazione ai fini sia del diritto ad esercitare la detrazione dell'Iva (nel caso in cui l'attività d'impresa non avesse ancora avuto inizio) sia del rimborso della stessa imposta, riconosciuto, dall'articolo 30, terzo comma, lettera c), del Dpr 633/1972, in presenza di costi ammortizzabili.

La Corte, dopo aver ricordato il contrasto interpretativo emerso nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, ha ricordato che le sentenze "negative" erano fondate sul timore che il contratto di locazione fosse stato predisposto allo scopo di consentire alla conduttrice una detrazione di cui la proprietaria dell'immobile in quanto «consumatrice finale» non avrebbe avuto

Peso:1-3%,16-28%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

061-142-090

Telpress Servizi di Media Monitoring

diritto, «al di là della giustificazione giuridica fornita, che con riguardo alla detrazione è stata anche quella del divieto previsto per i beni non ammortizzabili».

Tale tesi non è stata, però, condivisa alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenze C-672/16 del 2018, C-132/16 del 2017, C-124/12 del 2013 e C-29/08 del 2009) che, in base al principio di neutralità dell'imposta, ha riconosciuto il diritto alla detrazione dell'Iva «purché sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche se quest'ultima sia potenziale o di prospettiva. E ciò pur se - per cause estranee al contribuente - la predetta attività non abbia poi potuto concretamente esercitarsi».

Effetti sulle imposte sui redditi

Il locatario può dedurre, ai fini delle imposte sui redditi, i costi sostenuti per la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria dell'immobile nel quale lo stesso svolge l'attività d'impresa, essendo gli stessi inerenti all'esercizio dell'impresa. A tale conclusione è possibile pervenire alla luce della sentenza 11533/2018, nella quale viene fatto un breve cenno anche alle precedenti incertezze della giurisprudenza della Cassazione in merito alla «simmetrica questione della deduzione dei costi».

In alcune sentenze era stata negata la deducibilità dei costi in esame per difetto del requisito dell'inerenza, perché il locatore sarebbe risultato il beneficiario ultimo dei miglioramenti apportati all'immobile. In altre pronunce era stata, invece, sostenuta la tesi opposta, ritenendo che la deducibilità degli stessi costi non potesse essere subordinata al diritto di proprietà dell'immobile, essendo sufficiente che fossero sostenuti nell'esercizio dell'impresa, al fine del migliore svolgimento dell'attività imprenditoriale da parte del locatario.

Quest'ultima soluzione è senz'altro condivisibile, anche perché altrimenti la deduzione degli stessi costi non spetterebbe né al conduttore né al locatore (in quanto non sostiene la spesa).

REDDITO D'IMPRESA

La sentenza a Sezioni unite dettata in materia di Iva vale anche per le «dirette»

Le spese devono essere sostenute nell'ambito dell'attività aziendale

L'EVOLUZIONE DELLE PRONUNCE

1

IL CONTRASTO AI FINI IVA

- La Cassazione aveva negato in alcune decisioni il diritto alla detrazione e, di conseguenza, al rimborso dell'Iva sulle spese per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili di proprietà di terzi, soprattutto con riguardo ai casi in cui a questi ultimi tale diritto non sarebbe spettato

Cassazione, 15808 e 2939/2006

- In altre si era, invece, espressa in senso positivo, a condizione che vi fosse un nesso di strumentalità dell'immobile e quindi di inerenza delle spese con l'attività d'impresa (o professionale)

Cassazione, 9327/2014, 3544/2010 e 10079/2009

2

LA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI

- La Suprema corte in alcune pronunce ha negato la deducibilità delle spese di ristrutturazione o manutenzione degli immobili locati in sede di determinazione del reddito d'impresa, per mancanza del requisito dell'inerenza perché il beneficiario ultimo delle opere sarebbe stato il locatore

Cassazione, sentenze 13494/2015 e 6936/2011

- In altre occasioni si era, invece, espressa in senso positivo perché gli immobili erano comunque strumentali in quanto destinati all'esercizio dell'attività d'impresa del locatario

Cassazione, 8389/2013, 13327/2011 e 3544/2010

3

LE SEZIONI UNITE

- Le Sezioni unite della Cassazione hanno affermato, nella sentenza 11533/2018, che «deve riconoscersi il diritto alla detrazione Iva per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale», pur se potenziale o di prospettiva e anche se «- per cause estranee al contribuente - la predetta attività non abbia poi potuto concretamente esercitarsi». Tale questione non ha «nulla a che fare con fattispecie abusive o elusive», implicando «un tipico accertamento di fatto».

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
051-142-350
Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
Sezione:POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000

Edizione del:25/06/18
Estratto da pag.:16
Foglio:1/1

Norme & Tributi

I TEMPI DI RECUPERO

Sgravio su un numero di annualità scelto con «discrezionalità tecnica»

Le spese sostenute dalle imprese per riparazioni, manutenzioni e migliorie concernenti immobili detenuti in locazione sono deducibili nell'arco temporale stabilito dalla società «in base ad una scelta fondata su criteri di discrezionalità tecnica». La Corte di cassazione ha fornito questo chiarimento nell'ordinanza 6288/2018 e questa volta la giurisprudenza di legittimità non risulta discordante.

L'articolo 108, comma 1, del Tuir stabilisce che le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. La deduzione dei costi per migliorie su beni di terzi si effettua, in base al principio Oic 24, nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dal conduttore.

Gli uffici delle Entrate possono sindacare la correttezza civilistica e contabile dei comportamenti delle imprese in tutti i casi nei quali la normativa impone agli amministratori regole precise e vincolanti. Non può essere, invece, contestata la scelta della società che, esercitando la discrezionalità riconosciuta dai principi contabili, deduce le spese in esame facendo riferimento al periodo residuo di locazione, senza tenere conto della possibilità di rinnovo riconosciuta al conduttore.

La Corte si era già espressa in tal senso nella sentenza 382/2016, in cui era stato affermato che, a fronte della scelta della società – effettuata nell'ambito della sua «discrezionalità tecnica» e con il consenso di sindaci e revisori – di dedurre le spese in esame in relazione alla durata contrattuale della locazione senza considerare l'eventuale rinnovo, «non appare condivisibile l'automatica estensione della ripartizione di tali costi alla durata della locazione comprensiva del periodo di rinnovo».

Tale conclusione, ribadita nella ordinanza 6288/2018, risulta senz'altro corretta perché «tenere conto» del rinnovo non significa che l'impresa è obbligata ad «allungare» il periodo di deduzione a quello conseguente al rinnovo stesso, trattandosi di una valutazione rientrante «nella sua discrezionalità tecnica». Si tratta, quindi, di una facoltà esercitabile solo qualora le spese siano destinate a cedere la loro utilità anche ai periodi compresi nell'arco temporale oggetto del rinnovo.

Il Fisco dovrebbe, quindi, modificare le istruzioni fornite nelle risoluzioni 9/2980/1982 e 9/400/1983, in base alle quali, qualora il contratto di locazione preveda la rinnovabilità alla scadenza, le quote di spese in esame devono interessare anche le annualità per le quali il contratto viene rinnovato e che, in caso di mancato rinnovo del contratto stesso, le residue quote vanno interamente dedotte nell'esercizio in cui si verifica tale circostanza.

Telpress Servizi di Media Monitoring
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
001-142-080

Consiglio Regionale della Campania
Sezione:POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000

Edizione del:26/06/18
Estratto da pag.:16
Foglio:1/1

Norme & Tributi

Stop alle sanzioni per i registri Iva presentati in ritardo

Salvina Morina
Tonino Morina

Fisco bocciato tre volte, in primo grado, in secondo e in Cassazione. Per i giudici di legittimità (ordinanza 14933 dell'8 giugno) non è punibile il contribuente che presenta in ritardo le scritture contabili, a condizione che la violazione «sia priva di incidenza sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo e sia inidonea ad arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo». Il "guaio" è che, dopo quasi 13 anni di contenzioso, l'Erario oltre a non incassare nulla, deve anche pagare le spese di giudizio per circa 5mila euro.

La vicenda

L'agenzia delle Entrate emette nei confronti di una società un atto di contestazione, relativo all'anno 2005, con il quale irroga la sanzione di 34.054 euro per omessa registrazione di operazioni imponibili, nonché la sanzione di 1.032,91 euro per omessa tenuta della contabilità, in quanto al momento dell'accesso della Guardia di finanza non erano stati esibiti in forma cartacea i registri Iva.

Contro l'atto dell'ufficio, la società presenta ricorso che viene accolto dalla Ctp Firenze, per la semplice ragione che, nonostante il comportamento omissivo della società, le violazioni contestate non potevano essere sanzionate: non era stato impedito il controllo da parte dei verificatori e non si era verificato alcun danno per l'Erario.

L'ufficio non si ferma e propone l'appello che viene rigettato dalla Ctr Toscana, che conferma la sentenza dei giudici di primo grado, «considerato che l'inosservanza della disciplina della tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici e la mancata contestualità della stampa rispetto alla richiesta dei verificatori costituiva una violazione meramente formale ove, come nel caso di specie, era risultato che le obbligazioni tributarie erano state correttamente assolte e che era avvenuta, sebbene tardivamente, l'esibizione delle scritture contabili prescritte».

Le conclusioni della Corte

L'ufficio ricorre in Cassazione, ma il ricorso viene bocciato anche in questa sede. Per i giudici di legittimità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-bis, Dlgs 472/1997, in base al quale non sono punibili le violazioni che non recano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

Per i giudici della Suprema corte, anche se, in astratto, «l'omessa istituzione del registro delle fatture e l'omessa registrazione delle fatture costituisca condotta idonea a frapporre un ostacolo all'attività di controllo da parte della amministrazione finanziaria, nella fattispecie concreta il giudice di appello ha escluso che il suddetto pregiudizio si sia verificato, come del resto desumibile dalla circostanza (...) che gli accertatori hanno potuto effettuare un puntuale riscontro pervenendo alla determinazione analitica del volume di affari, del valore della produzione e del reddito d'impresa».

In conclusione, la Cassazione rigetta il ricorso dell'ufficio, condannandolo inoltre a versare alla società le spese di lite del giudizio, che si liquidano in complessive 4.100 euro per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Le possibilità di autotutela

La vicenda dimostra che spesso gli uffici si "dimenticano" delle norme sull'autotutela, che consentono di annullare gli atti sbagliati, evitando così di arrivare alla Cassazione.

Se si sbaglia bersaglio, e si sceglie di annullare subito l'atto sbagliato, si riducono tempi e costi per il sistema, a tutto vantaggio del contribuente, dell'equità sostanziale e dell'amministrazione della giustizia tributaria.

ACCERTAMENTO

La Cassazione esclude penalità se il tributo è stato correttamente versato

Peso:15%

061-142-080
Telpress Servizi di Media Monitoring
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Consiglio Regionale della Campania
Sezione:POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000

Edizione del:25/06/18
Estratto da pag.:18
Foglio:1/2

Concordato con obbligo di transazione fiscale

Pagina a cura di
Giulio Andreani

La proposta di definizione dei debiti fiscali disciplinata dall'articolo 182-ter della legge fallimentare (la "transazione fiscale") è obbligatoria, nell'ambito di un concordato preventivo di qualsiasi tipo, qualora il piano concordatario non preveda il pagamento integrale e senza dilazione di questi debiti (quindi sostanzialmente sempre). Pertanto la mancata presentazione della stessa costituisce un vizio del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato.

Ma che cosa accade, ai fini dell'ottenimento delle falcidie e delle dilazioni richieste, se la proposta, una volta presentata, non è approvata dal Fisco?

Posizione paritaria per il Fisco

All'Erario non sono attribuiti diritti diversi e maggiori di quelli spettanti agli altri creditori e pertanto, se le maggioranze previste dalla legge vengono comunque raggiunte, il suo rigetto della proposta di transazione fiscale non impedisce l'approvazione della domanda di concordato e la produzione degli effetti previsti da tale proposta.

Lo ha affermato da tempo la Cassazione (sentenza 22931/2011), stabilendo che la omologazione del concordato obbliga tutti i creditori, indipendentemente dal loro voto favorevole o contrario, poiché è da escludere la sussistenza di un particolare statuto per il Fisco, non essendo dubbio che un'eccezione al principio maggioritario, se fosse stata voluta, sarebbe stata espressamente prevista dal legislatore. In assenza di una previsione di tale natura, vale quindi anche nei confronti dell'amministrazione finanziaria il disposto dell'articolo 184 L.f. ai sensi del quale «il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161».

È vero che la Suprema corte ha affermato questo principio prima delle modifiche apportate al citato articolo 182-ter dalla Legge di bilancio 2017, quando la transazione fiscale era facoltativa, ma non vi è ragione per non ritenerlo applicabile tuttora, perché il principio traeva origine dal menzionato articolo 184 e non dall'articolo 182-ter. Va da sé che, indipendentemente dalle considerazioni che precedono, per effetto dell'entità dei debiti fiscali il voto del Fisco può anche risultare decisivo, così come può esserlo quello di qualsiasi altro creditore; ma ciò è, semmai, l'effetto di una situazione di fatto e non di un particolare diritto attribuito all'Erario.

Gli effetti del «no»

Nel concordato in continuità gli effetti della mancata approvazione della proposta di transazione fiscale sono più incerti, perché l'articolo 186-bis, comma 2, lettera c), della L.f stabilisce che il piano può prevedere «una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione».

L'incertezza nasce dal fatto che la dottrina e la giurisprudenza interpretano diversamente questa norma. Infatti, secondo un primo orientamento, essa avrebbe natura precettiva solo ai fini della esclusione del diritto di voto da parte dei creditori prelatizi di cui sia previsto il soddisfacimento entro un anno dalla omologazione, ma non impedirebbe un pagamento ultrannuale, a condizione che i creditori prelatizi cui esso è offerto vengano ammessi al voto, essendo in tal caso il loro trattamento equiparabile a un pagamento non integrale.

In base, invece, a un secondo orientamento, la norma testé citata impedirebbe in assoluto al debitore di prevedere una moratoria oltre l'anno per il pagamento dei creditori prelatizi, tra i quali rientra il Fisco, salvo il caso in cui il creditore vi abbia acconsentito attraverso la stipula di un apposito patto. La prima tesi è prevalente ed è stata avallata dalla Cassazione, ma la seconda ha trovato conforto nelle pronunce di alcuni tribunali, come quelli di Roma e di Milano.

I dubbi sullo stop oltre l'anno

Adottando questo secondo indirizzo, l'accoglimento della proposta di transazione fiscale da parte dell'agenzia delle Entrate risulta decisiva ai fini della possibilità di pagare i debiti fiscali oltre un anno dalla omologazione; infatti, in base a questo orientamento, l'obbligo di pagamento infrannuale stabilito dal citato articolo 186-bis può essere derogato solo in presenza del consenso dei creditori prelatizi interessati, da esprimere mediante un patto paraconcordatario, che, per quanto attiene i rapporti con il Fisco, dovrebbe essere costituito dalla transazione fiscale.

Questo consenso è ritenuto necessario anteriormente alla domanda di concordato, ma relativamente ai crediti fiscali ciò non è possibile, visto che la proposta di transazione fiscale viene approvata mediante il voto della proposta di concordato, che può essere espresso solo successivamente.

Peso:30%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

061-147-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

AZIENDE IN CRISI

L'Erario può bocciare la proposta ma il piano passa se c'è la maggioranza

Giudici divisi sulla chance di pagamento dei debiti tributari oltre l'anno

LE PRONUNCE

CORTE DI CASSAZIONE

Il pagamento lungo equivale a uno sconto

Si è quindi voluto... prevedere che anche la proposta di concordato preventivo possa contemplare il pagamento in percentuale dei creditori privilegiati...se la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei crediti privilegiati, allora il pagamento dei crediti medesimi con dilazione superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura equivale a soddisfazione non integrale di essi.
Cassazione, 10112 del 9 maggio 2012

TRIBUNALE MILANO

Saldo entro un anno dall'omologa

Il concordato in continuità... dovrebbe comportare il pagamento immediato di tutti i creditori privilegiati...sicché il pagamento dilazionato (entro l'anno dalla omologa) di tali crediti...non può evidentemente superare il periodo di un anno a tutela degli stessi creditori, essendo norma posta a presidio della garanzia patrimoniale di tutti i creditori.
Tribunale di Milano, 115 del 4 novembre 2014

TRIBUNALE DI ROMA

Proroga solo per il risanamento

Si lascia preferire allo stato l'interpretazione secondo la quale è consentita una moratoria nel pagamento dei creditori privilegiati capienti in misura non superiore all'anno (salvo, ovviamente, espresso e anticipato consenso del creditore stesso) e limitatamente alla sola ipotesi di concordato in continuità aziendale di risanamento.
Tribunale di Roma, linee guida sul concordato preventivo

TRIBUNALE DI MASSA

La percentuale non è imperativa

Il Tribunale non è persuaso dall'opinione secondo la quale tanto l'entità della dilazione, quanto la misura percentuale del soddisfacimento dei crediti previdenziali di cui al decreto 4 agosto 2009, configurino condizioni imperative di ammissibilità del concordato preventivo....quelle soglie si atteggiano a mo' di limiti... interni agli enti.
Tribunale di Massa, 4 febbraio 2016

DOCUMENTO DEL CNDCEC

I limiti del Dm abrogati implicitamente

Le condizioni e limitazioni del decreto 4 agosto 2009 mal si conciliano con le regole dettate dal nuovo articolo 182-ter L.f., tanto che il rapporto tra le due norme è stato risolto in termini di implicita abrogazione delle disposizioni del decerto incompatibili con le nuove.
Documento Cndcec e Fondazione nazionale dei Commercialisti 4 maggio 2018

Peso:30%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

061-142-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro
Sezione:POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000

Edizione del:25/06/18
Estratto da pag.:18
Foglio:1/1

IL FRONTE PREVIDENZIALE

Le percentuali a saldo dei debiti contributivi non sono vincolanti

Le considerazioni espresse in merito alla obbligatorietà della proposta di transazione fiscale e agli effetti della sua mancata presentazione (si veda l'articolo qui a sinistra) sono applicabili anche alla domanda di transazione previdenziale, prevista dall'articolo 182-ter della legge fallimentare con riguardo ai contributi amministrati dagli enti previdenziali e assistenziali.

Con riferimento a quest'ultimo tipo di transazione occorre tuttavia porsi un'ulteriore domanda. Infatti il decreto 4 agosto 2009, emesso dai ministri del Lavoro e dell'Economia, stabilisce che la proposta di transazione previdenziale e assistenziale deve prevedere:

❶ il pagamento dei crediti privilegiati per i contributi di cui al n.1 dell'articolo 2778 Codice civile e dei crediti per premi in misura non inferiore al 100%;

❷ il pagamento dei crediti privilegiati per i contributi di cui al n.8 dell'articolo 2778 Codice civile e per il 50% degli accessori in misura non inferiore al 40%;

❸ il pagamento di crediti di natura chirografaria, rappresentati dal restante 50% degli accessori, in misura non inferiore al 30% del rispettivo ammontare. Inoltre, la dilazione di pagamento non può essere superiore a 60 rate mensili e quindi a cinque anni.

Ciò posto, quali sono le conseguenze della formulazione di una proposta di transazione che non rispetti tali criteri?

Il decreto è stato emesso in dipendenza di un testo dell'articolo 182-ter, quello vigente nel 2009, che differisce radicalmente dalla disposizione oggi applicabile in virtù delle modifiche apportatele dalla legge 232 dell'11 dicembre 2016. Quando esso fu emanato, infatti, tale norma non indicava alcun criterio utilizzabile dagli enti previdenziali e assistenziali per approvare, o meno, le proposte di transazione loro presentate e quindi le disposizioni introdotte con il decreto svolgevano una comprensibile funzione integrativa dell'articolo 182-ter, fornendo dei parametri, ancorché troppo rigidi, impiegabili a questo scopo.

Ora, però, è lo stesso articolo 182-ter, nel suo testo rinnovato, che prevede un preciso principio cui gli enti creditori devono attenersi in sede di valutazione delle proposte di transazione loro formulate, che per di più contrasta con i criteri suddetti.

Ne discende che oggi il decreto del 4 agosto 2009 non è più applicabile, sia perché ne è venuta meno l'utilità, sia perché è incompatibile con l'attuale disposto dell'articolo 182-ter, conseguendone che il mancato rispetto delle disposizioni recate da tale provvedimento non origina alcuna violazione normativa.

In ogni caso, indipendentemente dal contrasto tra il decreto e il citato articolo 182-ter, la non conformità della proposta di transazione previdenziale ai parametri di cui trattasi non può costituire in alcun modo un motivo di inammissibilità della connessa domanda di concordato, né un ostacolo all'omologazione dello stesso. Tali previsioni, infatti, anche ove fossero considerate tuttora vigenti, costituirebbero solo dei criteri di valutazione della predetta proposta, con efficacia esclusivamente interna agli istituti previdenziali e assistenziali.

Il decreto 4 agosto 2009 che fissa i criteri è superato dal nuovo articolo 182-ter

Peso:12%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

001-142-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Nazionale dottori Commercialisti
Sezione:POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000

Edizione del:25/06/18
Estratto da pag.:19
Foglio:1/3

L'APPROFONDIMENTO DEL LUNEDÌ
Il calcolo delle imposte

Il periodo d'imposta 2017 in corso di dichiarazione è il vero banco di prova della fiscalità legata ai nuovi Oic, ma pesa l'incertezza applicativa in particolare sulla derivazione rafforzata

Principi contabili a largo impatto su Ires e Irap

Pagina a cura di
Giorgio Gavelli
Fabio Giommoni

Dal costo ammortizzato ai derivati, dai finanziamenti infragruppo ai tanti risvolti della derivazione rafforzata sugli aspetti di qualificazione, classificazione in bilancio e imputazione temporale (competenza) dei fatti economici. Sono tante le novità di cui le società devono tener conto ai fini della corretta determinazione del reddito imponibile Ires e Irap del 2017, e, quindi, della compilazione del modello dichiarativo da presentare (ordinariamente) entro il prossimo 31 ottobre.

La maggior parte di queste novità sono entrate in vigore con il periodo d'imposta 2016 (già interessato dalle nuove regole). Eppure, sia per la clausola di salvaguardia che ha accompagnato la tardiva emanazione dei decreti del 3 agosto 2017, sia per la continua emanazione di chiarimenti che è proseguita anche in questi ultimi mesi, si può dire che la dichiarazione in corso di predisposizione costituisce il vero banco di prova della fiscalità legata ai nuovi Oic.

Le istruzioni ai modelli dichiarativi non aiutano a mappare le molteplici ricadute che le modifiche recate dal Dlgs 139/2015 comportano sul calcolo delle imposte sui redditi e dell'Irap del 2017. Innanzitutto, c'è una fondamentale distinzione a livello soggettivo (si veda Il Sole 24 Ore del 16 marzo scorso), che porta a discriminare tra:

- società di capitali diverse dalle micro-imprese (articolo 2435-ter del Codice civile), le quali - unitamente alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti - applicano in toto le nuove disposizioni;
- società di persone, imprese individuali e micro-imprese, le quali - a prescindere dalle dimensioni e dalle scelte operate in bilancio - non sono soggette alla derivazione rafforzata e, quindi, all'applicazione del decreto Ires del 3 agosto 2017.

Tra le novità individuate è possibile fare una classificazione nei tre seguenti filoni.

❶ Applicazione diretta in ambito fiscale di nuovi approcci contabili: ad esempio, il criterio del costo ammortizzato per crediti, debiti e titoli; le conseguenze della eliminazione dell'area straordinaria del conto economico; la nuova disciplina dei derivati o degli errori contabili.

❷ Estensione ai soggetti Oic-adopter della derivazione rafforzata, sulla scia di quanto già in passato accaduto ai soggetti Ias, relativamente alla preminenza, anche sotto l'aspetto fiscale, dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.

❸ Deroghe espresse al suddetto principio di derivazione rafforzata, come accaduto per i finanziamenti infragruppo a "tasso zero" o, comunque, non di mercato, per le partecipazioni (articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 48/2009 e la recente Norma di comportamento Aidc 203/2018) o per i super e iper-ammortamenti (circolare 4/E/2017).

Molte di queste modifiche hanno avuto un impatto diretto anche ai fini del calcolo Ace, il cui decreto attuativo è stato completamente riscritto dal decreto Ace del 3 agosto 2017.

A pesare è la scarsità dei chiarimenti ufficiali su questioni tanto complesse. Nessuno dei citati decreti del 3 agosto, infatti, ha avuto una circolare esplicativa (come del resto accaduto per l'articolo 13-bis del Dl 244/2016, di introduzione della derivazione rafforzata). Infatti, al di là di alcune risoluzioni destinate a trattare casi specifici (come la 77/E/2017 sul *lease-back* e la 37/E/2018 sulla costituzione del diritto di superficie), delle relazioni accompagnatorie e di alcune risposte rese in via informale, le società si devono "arrangiare", cercando di "adattare" ai soggetti Oic la circolare 7/E/2011 (destinata ai soggetti Ias), con tutte le difficoltà che ciò comporta per la permanenza ancora di significative differenze tra i due sistemi. È possibile, però, fare riferimento ad alcuni importanti contributi di soggetti privati (come Assonime, Cndcec, Confindustria, eccetera).

Quando questi periodi d'imposta saranno sotto accertamento, molti dubbi saranno stati chiariti e vi sarà una prassi consolidata, che però costituirà "il senno di poi", rispetto a comportamenti che vengono assunti in assenza (o quasi) di riferimenti interpretativi da parte dell'amministrazione finanziaria.

Sotto questo aspetto, è la derivazione rafforzata a presentare le maggiori perplessità applicative, sia per quanto attiene alla competenza (e in particolare ai fatti che riguardano periodi d'imposta già chiusi, ma con bilanci non ancora approvati), sia per quanto riguarda la prevalenza della sostanza sulla forma, concetto che finora l'Agenzia ha declinato più sul piano accertativo della riqualificazione "ex post", che su quello della rilevazione in bilancio con conseguente imposizione "in tempo reale". Si auspica, pertanto, un intervento volto a disapplicare le sanzioni quantomeno anche per l'esercizio 2017, alla luce di una tale incertezza applicativa.

31 OTTOBRE
Termine entro il quale va compilato e inviato ordinariamente il modello dichiarativo relativo al periodo d'imposta 2017

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
061-142-080
Telpress Servizi di Media Monitoring

Le scelte effettuate nel 2018 potrebbero essere contestate dal Fisco soltanto tra qualche anno

LE NOVITÀ IN SINTESI

Gli elementi da considerare per il calcolo del reddito imponibile del 2017 alla luce dei nuovi principi Oic

1 LA COMPETENZA

Gli eventi avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

La competenza è uno degli aspetti più rilevanti su cui si applica la derivazione rafforzata. Conseguentemente, ancora più che in passato, la corretta individuazione del periodo di competenza contabile di un fenomeno aziendale ha effetti anche sul piano tributario.

Secondo il principio contabile Oic29 vi sono fatti intervenuti nell'anno successivo che devono essere recepiti nei valori di bilancio (senza modificare la natura dell'appostazione) e fatti che non devono essere recepiti, oltre a fatti che possono incidere sulla continuità aziendale.

2 GLI EVENTI

La qualificazione dei fatti e la classificazione

Oltre alla competenza, anche la qualificazione degli eventi e la loro classificazione contabile rientrano nel principio di derivazione rafforzata. Se ai fini Irap la "presa diretta" dal conto economico (salvo eccezioni) era già la regola, ai fini Ires i fenomeni gestionali vanno attentamente valutati con riferimento ai riformulati principi contabili.

Un esempio è dato dalla corretta individuazione del momento di rilevazione di un acquisto o di una cessione, legato al trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene compravenduto. Altri esempi sono la plusvalenza (o minusvalenza) da *lease-back* e il compenso per la costituzione del diritto di superficie a tempo determinato.

3 CREDITI E DEBITI VERSO TERZI

I finanziamenti infragruppo e a favore del personale

L'applicazione del costo ammortizzato comporta una rilevazione contabile differente sia dei costi di transazione che della componente finanziaria implicita per importi ultrannuali pattuiti a tassi diversi da quelli normalmente praticati sul mercato. Oltre all'attualizzazione va tenuto presente anche il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, in particolare per i finanziamenti al personale e per quelli infragruppo. In quest'ultimo caso (infragruppo), contrariamente alla regola generale, il Fisco disapplica la derivazione rafforzata, quando l'attualizzazione è rilevata a stato patrimoniale e non a conto economico.

4 IN CONTABILITÀ

L'iscrizione di cespiti, oneri e proventi straordinari

Se l'acquisto dei beni ammortizzabili è avvenuto prevedendo un pagamento oltre i 12 mesi a tassi non di mercato (ad esempio a tasso zero), il bene viene iscritto al costo ammortizzato e non al costo storico. La rilevazione ha effetto anche fiscale, ma non per quanto attiene a super e iper-ammortamenti.
Prevista anche la ricollocazione a conto economico di oneri e proventi straordinari: questa modifica contabile ha importanti effetti ai fini Ires e Irap. Alcune norme sono state riscritte, altre hanno visto modificarsi le grandezze di riferimento.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

5 LA GESTIONE DELLE QUOTE

Il trattamento delle partecipazioni e dei titoli

Anche in caso di acquisto di partecipazioni con pagamento oltre i 12 mesi a tassi di dilazione non di mercato, il titolo viene rilevato al costo ammortizzato. Tuttavia, non applicandosi al caso di specie la derivazione rafforzata, fiscalmente il costo coincide con il corrispettivo pattuito. Ciò che viene distribuito dalla partecipata è sempre considerato dividendo, da qualunque riserva provenga.
Infine la nuova disciplina contabile delle azioni proprie (con riserva negativa a patrimonio netto) e delle obbligazioni convertibili (con scorporo del derivato rappresentato dall'opzione) impone una rivisitazione del trattamento fiscale.

6 IN BILANCIO

La contabilità delle spese di pubblicità e ricerca

Le spese non più capitalizzabili, già rilevate in bilancio all'entrata in vigore delle nuove norme, andavano eliminate contabilmente nel primo bilancio successivo (generalmente il 2016). Fiscalmente esse continuano l'ammortamento pregresso, in via extracontabile, tramite variazione diminutiva in dichiarazione (quadro RF). Il disallineamento civilistico-fiscale va monitorato a quadro RV sino a quando i due valori non tornano identici (fine ammortamento).

7 STRUMENTI FINANZIARI

L'impatto dei derivati sulle dichiarazioni

La nuova disciplina contabile degli strumenti finanziari derivati – in maniera differenziata a seconda che siano considerati o meno di copertura (di flussi o di fair value) - incide sulle dichiarazioni. In passato erano rari i casi in cui il derivato veniva iscritto in bilancio, e si discuteva in sede di accertamento sulla deducibilità dell'eventuale perdita. La riscrittura dell'articolo 112 del Tuir consente di avere una disciplina più puntuale, perfezionata dal decreto 3 agosto 2017.

8 ERRORI CONTABILI

I riflessi tributari delle integrative

La distinzione degli errori sulla base della rilevanza e il nuovo trattamento contabile degli errori rilevanti hanno importanti riflessi tributari, in particolare nelle dichiarazioni integrative. La rilevazione contabile, infatti, avviene in contropartita al patrimonio netto (non più a conto economico), come invece accade per gli errori non rilevanti. Il "recupero di competenza" è, quindi, differenziato e non vi è uniformità di vedute sulle conseguenze ai fini Ace e Irap.

NORME E DOCUMENTI DI RILIEVO

LA NORMATIVA
Articolo 13-bis, Dl 244/2016; articolo 83, comma 1, Tuir; decreto Ires del 3 agosto 2017.

I DOCUMENTI OIC
I nuovi principi contabili nazionali; la risposta a una richiesta di chiarimenti sull'Oic29 contenuta nella newsletter Oic di febbraio 2018.

LA PRASSI
Circolare 7/E/2011; risoluzioni 77/E/2017 e 37/E/2018; circolare 4/E/2017.

ALTRI DOCUMENTI
Documenti di ricerca Cndcec/Fnc «La fiscalità delle imprese Oic adopter» (terza versione), aprile 2018 e «Lavori in corso di durata ultrannuale: profili contabili e fiscali alla luce della "nuova" derivazione rafforzata», giugno 2018; circolari Assonime 13/2018, 8/2018 e 14/2017; circolare Consorzio studi Gruppo Intesa San Paolo 1/2018; Norma di comportamento Aidc 203/2018, Assonime «Guida all'applicazione dell'Ires e dell'Irap per le imprese Ias adopter», maggio 2011.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

001-142-080

Consiglio Regionale della Campania
Sezione:POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000

Edizione del:25/06/18
Estratto da pag.:1,21
Foglio:1/2

LAVORO

La certificazione dei contratti non esclude sanzioni

I controlli degli ispettori del lavoro possono portare alla sospensione o all'impugnazione della certificazione dei contratti richiesta dall'azienda ispezionata. È uno dei chiarimenti forniti dalla circolare 9/2018 dell'Inl.

—a pagina 21

Lavoro Norme & Tributi

Il contratto certificato non salva dalle sanzioni

Pagina a cura di
Stefano Rossi

Gli accertamenti degli ispettori sulla regolarità dei contratti di lavoro sono bloccati dalla certificazione degli stessi contratti sino alla decisione del giudice, quando è stato avviato un ricorso contro la certificazione stessa. È uno dei chiarimenti forniti dalla circolare 9/2018 dell'Ispettorato nazionale del lavoro, del 1° giugno. L'aspetto chiave è che i controlli degli ispettori possono portare alla sospensione o all'impugnazione della certificazione del contratto dell'azienda ispezionata.

L'Ispettorato ha fornito alcune indicazioni operative al proprio personale su come muoversi quando l'attività di vigilanza si intreccia con la richiesta di certificazione dei contratti, l'iter volontario che le aziende possono percorrere per attestare che il contratto che si vuole sottoscrivere abbia i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge (la certificazione è affidata a commissioni ad hoc istituite ad esempio presso gli ispettorati territoriali del Lavoro o i consigli provinciali dell'Ordine dei consulenti del lavoro).

Vediamo le diverse situazioni possibili.

❶ **La certificazione già richiesta.** Se la richiesta di certificazione è già stata presentata al momento dell'ispezione, ma il relativo procedimento non si è ancora concluso, non si produce alcun effetto preclusivo nei confronti delle parti e dei terzi.

In questo caso, gli ispettori potranno proseguire gli accertamenti, informando la commissione di certificazione alla quale l'azienda si è rivolta, sulla pendenza della verifica ispettiva. L'informativa consentirà alla commissione di sospendere il procedimento certificatorio, secondo quanto previsto dalla maggior parte dei regolamenti interni, per favorire un coordinamento tra le funzioni di controllo e quelle certificatorie.

L'articolo 78, comma 2, del Dlgs 276/2003 prevede infatti che l'autorità pubblica nei cui confronti l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti possono presentare osservazioni alla commissione, che dovrà tenerne conto sia al momento della decisione, sia in sede di motivazione del provvedimento finale.

❷ **La richiesta dopo l'ispezione.** Se l'organo ispettivo è informato che solo in seguito all'ispezione l'azienda ha presentato istanza di certificazione, dovrà non solo avvisare la commissione, per sospendere il procedimento di certificazione, ma svolgere anche gli accertamenti di competenza e, se necessario, adottare i relativi provvedimenti.

❸ La certificazione già ottenuta. Una procedura ad hoc è prevista nell'ipotesi in cui, durante la verifica, la società esibisca un contratto di lavoro o di appalto già certificato. Secondo l'articolo 80 del Dlgs 276/2003 gli effetti del contratto certificato permangono, anche verso terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili, salvo che il giudice disponga un provvedimento cautelare che anticipi l'esito del giudizio di merito. Se, quindi, l'ispettore alla fine degli accertamenti, dovesse rilevare una errata qualificazione del contratto o una difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione, dovrà indicare nel verbale conclusivo che l'efficacia del disconoscimento è

Peso:1-1%,21-30%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

condizionata al positivo esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio presso la commissione di certificazione oppure, in caso di esito negativo della stessa, alla proposizione delle impugnazioni previste dalla legge.

La presentazione della richiesta di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

Il ricorso al tribunale

Dopo il tentativo di conciliazione avviato senza effetti, l'organo ispettivo potrà promuovere ricorso al giudice del lavoro o al Tar a seconda del vizio che si voglia far valere:

- se si riscontra la violazione di una norma di legge che disciplina il procedimento o uno sviamento del potere certificatorio, la competenza sarà del Tar;
- se si dovesse accertare invece un errore nella qualificazione del contratto o una palese difformità tra il programma negoziale certificato e l'effettiva esecuzione del contratto, la giurisdizione è riservata al giudice ordinario.

La sentenza del giudice che dovesse accogliere il ricorso - ricorda l'Ispettorato - ha effetto sin dalla conclusione del contratto, nel caso di errore nella qualificazione giuridica. Nel caso di difformità dal programma negoziale certificato, gli effetti decorrono invece dal momento in cui questa è stata accertata. Infine, all'esito positivo della impugnazione del contratto certificato, l'ufficio che ha notificato il verbale unico dovrà emettere l'ordinanza ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione delle sanzioni irrogate, dandone comunicazione al datore ispezionato.

CONTROLLI

Gli ispettori possono bloccare il rilascio o ricorrere al giudice

In attesa della sentenza gli accertamenti devono essere sospesi

CHE COSA SI PUÒ O NON SI PUÒ CERTIFICARE

	IL CASO	LA SOLUZIONE
La regolarità dei collaboratori	Un'azienda dolciaria vuole certificare una collaborazione coordinata e continuativa con un informatico, privo di partita Iva, per lo sviluppo di un sito web. L'attività lavorativa è svolta prevalentemente presso la residenza del lavoratore e saltuariamente dal committente.	**La certificazione sarà possibile poiché la collaborazione è autonoma anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. In questo caso, le parti possono chiedere la certificazione in base all'articolo 2, comma 3 del Dlgs 81/2015**
L'appalto non genuino	Una società, tramite contatti diretti con alcune aziende, verifica la loro disponibilità ad assumere personale dipendente. In seguito, attraverso l'attività dei commerciali, stipula una serie di contratti di appalto per l'avviamento dei lavoratori in queste aziende	**La certificazione in questo caso non è possibile, perché l'appalto non è genuino: si tratta infatti di una interposizione illecita di manodopera. L'appaltatore effettua la sola gestione amministrativa del rapporto, senza una reale organizzazione della prestazione**
Rinunce e transazioni	Un datore di lavoro e un lavoratore vogliono certificare un accordo dove si riconoscono somme a titolo di differenze retributive, straordinario e Tfr non corrisposte, a fronte della rinuncia del lavoratore alla impugnazione del licenziamento o a ogni altra pretesa	**La certificazione sarà possibile in una delle sedi previste dall'articolo 76 del Dlgs 276/2003 competenti per certificare le rinunce e transazioni previste dall'articolo 2113 del Codice civile, a conferma della volontà abdicativa o transattiva del lavoratore e del datore**
Il contratto non qualificato	Una cooperativa intende certificare il deposito del regolamento interno che riguarda la tipologia di lavoro con i propri soci lavoratori. Il regolamento prevede l'applicazione di un contratto collettivo nazionale non comparativamente rappresentativo sul piano nazionale	**La certificazione non è possibile. La lettera circolare del ministero del Lavoro 7068 del 28 aprile 2015 ha chiarito che in caso di applicazione di un contratto collettivo non qualificato, il personale ispettivo dovrà procedere al recupero contributivo e all'emissione della diffida accertativa**

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
061-142-080
Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
Sezione:POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000

Edizione del:25/06/18
Estratto da pag.:21
Foglio:1/1

LA PROCEDURA

L'onere di dimostrare i profili di irregolarità ricade su chi contesta

La certificazione del contratto di lavoro serve a proteggere le aziende e i lavoratori dal contenzioso. Tuttavia, è necessario seguire una serie di avvertenze per arrivare a una certificazione genuina.

L'articolo 75 del Dlgs 276/2003 è stato modificato dalla legge 183/2010 (il cosiddetto collegato lavoro) ampliando il suo oggetto rispetto al passato e comprendendo tutti i contrati di lavoro in cui sia direttamente o indirettamente dedotta una prestazione di lavoro.

Gli enti certificatori

La procedura di certificazione può essere svolta davanti agli enti bilaterali, agli ispettorati territoriali del lavoro, alle università pubbliche e private, ai consigli provinciali dei Consulenti del lavoro (per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento e secondo intese definite tra il ministero del Lavoro e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi).

Le commissioni di certificazione operano in base ai propri regolamenti interni e in virtù delle linee guida predisposte dal ministero del Lavoro. La procedura di certificazione è volontaria e l'istanza deve essere sottoscritta da entrambe le parti. Il momento più rilevante è quello dell'audizione delle parti, dove la commissione valuta l'effettiva volontà delle parti sugli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali per i quali si chiede la certificazione. Trascorsi trenta giorni dall'istanza, la commissione emette un provvedimento motivato di certificazione o diniego, essenzialmente sulla documentazione prodotta e sull'audizione delle parti, svolgendo al contempo anche una funzione di assistenza e consulenza nella redazione del contratto.

Il perimetro di validità

La certificazione è un atto amministrativo che produce solo effetti dichiarativi e non costitutivi.

Nella pratica può accadere pertanto che gli organi di vigilanza riconducano a una diversa tipologia contrattuale il contratto siglato tra le parti (ad esempio un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in contratto subordinato) o riqualifichino un contratto part-time in full time. In queste ipotesi e in altre, come il contratto di appalto o il contratto intermittente, il visto di certificazione consente al datore di lavoro di crearsi uno schermo protettivo verso gli atti di accertamento e notificazione degli organi ispettivi, sino al momento della decisione del giudice. In sostanza, l'articolo 79 del Dlgs 276/2003 stabilisce che la certificazione da parte della commissione attribuisce al contratto «piena forza legale» sia tra le parti, sia nei confronti dei terzi. La conseguenza sarà che gli effetti (civili, previdenziali, amministrativi, fiscali) del contratto così certificato permangono, anche nei confronti dei terzi, fintanto che non sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili. Del resto, per i contratti certificati interviene il principio dell'inversione dell'onere della prova in ragione del quale spetta a chi contesta la regolarità del contratto (organi di vigilanza compresi) dimostrare eventualmente in giudizio l'invalidità del testo certificato.

L'ok della commissione rappresenta uno scudo fino a pronuncia contraria

Peso:12%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
Sezione:POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000

Edizione del:25/06/18
Estratto da pag.:22
Foglio:1/2

L'indennizzo pagato da assicurazioni e Inail si sottrae dal risarcimento complessivo

A cura di
Filippo Martini

La Cassazione civile ha dettato regole che incidono sull'ammontare complessivo dei risarcimenti dovuti alle vittime di atti illeciti. Il recente deposito di quattro decisioni delle Sezioni unite (12564/5/6/7 del 22 maggio 2018) presenta aspetti e contenuti pratici che impattano sulle regole del sistema coinvolgendo un numero elevato di interessi della collettività, in particolare delle persone danneggiate a causa di una condotta colpevole di un terzo responsabile (sinistro stradale, colpa sanitaria e così via).

Le posizioni a confronto

Alla Suprema corte era stato richiesto di risolvere un conflitto che riguarda le modalità di liquidazione dei danni subiti dalle vittime e se il risarcimento possa o meno cumularsi con le indennità percepite dagli stessi danneggiati a vario titolo, per lo stesso sinistro.

Il dibattito che nell'ultimo decennio ha caratterizzato il conflitto approdato alle Sezioni unite si incentrava quindi sulla possibilità di cumulare o meno il risarcimento con l'indennizzo che la vittima comunque abbia diritto a ricevere da assicuratori privati o pubblici.

Da un lato, stava chi riteneva che la regola cosiddetta della *compensatio lucri cum damno* dovesse essere sempre applicata, con conseguente decurtazione dalla somma dovuta per il risarcimento di quella percepita dalle assicurazioni. Dall'altra chi, all'opposto, riteneva che tale regola non valesse nel caso di incrocio tra risarcimento e indennizzo e che, pertanto, alla vittima spettassero sempre entrambe le prestazioni economiche.

Le quattro sentenze "gemelle" del 22 maggio erano dunque attese da tempo anche per l'importante influenza che avrebbero avuto di fatto sulle tasche dei cittadini, vittime di danni causati dalla condotta illecita di terzi.

Il principio delle Sezioni unite

Le regole tracciate dalle decisioni qui riferite possono essere estremamente sintetizzate come segue: la compensatio è ammessa nell'ordinamento quando i due benefici da corrispondere al danneggiato (risarcimento e indennizzo) abbiano il medesimo "collegamento funzionale" e quindi siano destinati entrambi a compensare lo stesso pregiudizio patito dalla vittima a seguito dell'atto illecito.

Se cioè, ad esempio, tanto il risarcimento dovuto dal responsabile, quanto la liquidazione corrisposta da un ente terzo siano destinati a coprire lo stesso pregiudizio patrimoniale per la perdita della capacità reddituale della vittima, le due erogazioni non potranno essere cumulate, ma andranno ad elidersi a vicenda, secondo il criterio in base al quale la somma complessiva corrisposta al danneggiato essere sempre e solo pari all'effettivo danno subito e non di più.

Questa coincidenza funzionale è tale quindi in tutti i casi in cui la causa della prestazione economica ricevuta sia da rinvenire in una ragione destinata alla rimozione dei medesimi effetti pregiudizievoli del danno.

In questo modo, ad esempio, avremo che la pensione di reversibilità a favore del coniuge della vittima deceduta in un incidente stradale non potrà essere detratta ma andrà sommata al risarcimento, perché i due versamenti hanno ragioni diverse (sentenza 12564/18).

Allo stesso modo, andrà sempre detratto l'indennizzo assicurativo percepito in forza di una polizza "danni" che copra lo stesso rischio (12565/18) così come l'importo percepito sotto forma di una rendita Inail a favore del lavoratore infortunatosi nel mentre si rechi al lavoro (12566/18). Anche in quest'ultima ipotesi, infatti, si tratta di somme di denaro versate con la stessa finalità.

Sempre secondo lo stesso principio, andranno defalcate dal risarcimento le indennità sociali e assistenziali concesse dall'Inps a favore di chi abbia subito un grave danno alla salute (12567/18).

DANNI

Le somme devono essere decurtate quando hanno la stessa finalità giuridica

Entrano in gioco anche le indennità Inps ma non la reversibilità

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

LE APPLICAZIONI

INCIDENTI

La «reversibilità» non si scomputa

Dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal famigliare di persona deceduta per colpa altrui non va detratto il valore capitale della pensione di reversibilità Inps al famigliare superstite. Alla luce dei principi tracciati, la contribuzione pensionistica e il risarcimento del danno da fatto illecito non hanno la stessa finalità.

Cumulo tra indennizzo e risarcimento

VEICOLI

L'indennizzo per l'aereo distrutto

Il danno economico conseguente alla perdita di un bene di valore significativo (un aereo) provocato da un atto illecito deve essere liquidato sottraendo dal risarcimento l'importo che lo stesso danneggiato riceva dal proprio assicuratore privato col quale abbia già stipulato una polizza danni.

L'indennizzo va detratto dal risarcimento

INABILITÀ

La rendita Inail va detratta

In caso di infortunio subito da un lavoratore vittima di un incidente stradale mentre si reca al lavoro, la rendita per inabilità permanente versata dall'Inail deve essere detratta dall'ammontare del risarcimento versato al danneggiato dal terzo responsabile del fatto illecito (tramite l'assicurazione).

La rendita va detratta dal risarcimento

SANITÀ

Inps, indennità capitalizzata

Dall'ammontare del danno subito da un neonato in un caso di colpa medica relativo alle spese da sostenere vita natural durante per l'assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato dell'indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall'Inps.

L'indennità Inps va detratta dal risarcimento

SINISTRI STRADALI

Doppio importo: conta la finalità

Dal danno patrimoniale subito dalla vittima di un incidente stradale deve essere defalcato l'indennizzo liquidato dalla propria impresa di assicurazione «infortuni». Questo, però, solo a condizione che anche l'indennizzo privato sia finalizzato a coprire lo stesso pregiudizio patrimoniale.

Detraibilità da valutare caso per caso

Peso:29%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

061-142-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
Sezione:POLITICA NAZIONALE

24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000

Edizione del:25/06/18
Estratto da pag.:23
Foglio:1/1

Giustizia e sentenze **Norme & Tributi**

L'ex impresa agricola può fallire se svolge attività commerciale

Angelo Busani
Elisabetta Smaniotto

Se nell'ambito di un'attività d'impresa agricola vengono esercitate anche attività commerciali, che siano "connesse" all'attività agricola (nel senso di cui all'articolo 2135, comma 3, del Codice civile), l'imprenditore agricolo non perde tale sua qualità; ma se l'attività agricola cessa e vengono svolte solo attività commerciali, l'imprenditore muta la sua natura in commerciale. È quanto deciso dalla Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza 25/2018 del 24 febbraio scorso, secondo cui è soggetta a fallimento la società semplice che, dopo aver cessato ogni attività agricola (dopo un contratto d'affitto della sua intera azienda), intraprenda un'attività commerciale che non abbia un collegamento funzionale con il fattore produttivo terra.

Il Codice consente all'imprenditore agricolo di svolgere, oltre all'attività propriamente agricola (coltivazione, silvicoltura e allevamento) anche attività "connesse", le quali, pur non essendo in sé e "agricole", non comportano la "trasformazione" dell'impresa in commerciale. Il comma 3 dell'articolo 2135 enuncia la presunzione secondo cui «si reputano comunque connesse» le attività, esercitate dall'imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.

Nel caso deciso dal giudice trentino è stato dichiarato il fallimento di una società semplice agricola in liquidazione (e, quindi, per derivazione, dei suoi tre soci illimitatamente responsabili) poiché è stato accertato che la società, dopo aver svolto una "normale" attività agricola (la coltivazione), aveva cessato tale attività ed era passata a svolgere un'attività commerciale (l'acquisto e l'importazione in Italia di grandi partite di prodotti agricoli). Questa nuova attività – secondo la Corte – non poteva né essere qualificata in "connessione" con quella agricola (appunto cessata), né considerata "strumentale" o "utile" alla liquidazione della società semplice; invero, si trattava di un'attività idonea a esporre la società a un nuovo rischio di impresa.

È stato quindi escluso che questa attività possa beneficiare dell'esenzione da fallibilità propria dell'imprenditore agricolo. Altrimenti, secondo la Corte trentina, «si verrebbe ad estendere, a dismisura e senza giustificazione normativa, il novero degli imprenditori agricoli non passibili di fallimento».

Se, dunque, è vero che non è assoggettabile a fallimento l'imprenditore agricolo che abbia concesso in affitto l'azienda (Tribunale di Rovigo 20 settembre 2016; Tribunale di Udine 21 settembre 2012; Corte d'appello di Venezia 27 ottobre 2011), questo principio non si estende al caso dell'imprenditore ex agricolo che eserciti un'attività commerciale:
- iniziandola ex novo;
- oppure continuando l'attività commerciale già svolta in connessione con l'attività agricola e poi, invece, svolgendola senza più connessione con l'attività agricola, in quanto cessata.

PROCEDURE

Una volta cessata la coltivazione viene meno la «connessione»

Peso:12%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
Sezione:POLITICA NAZIONALE

CORRIERE DELLA SERA

Dir. Resp.:Luciano Fontana
Tiratura: 301.468 Diffusione: 314.690 Lettori: 2.093.000

Edizione del:25/06/18
Estratto da pag.:1,3
Foglio:1/2

LA RISPOSTA ALL'ELISEO

E il premier dice: «Io e Salvini siamo uniti»

di **Marco Galluzzo**

Di rientro a Roma con il suo staff, il premier Giuseppe Conte si dice soddisfatto: «Raggiunti i nostri tre obiettivi — confida —. Ho detto a Macron che io e Salvini siamo uniti, e finalmente l'intera Europa per la prima volta affronta l'argomento migranti nella sua interezza». a pagina 3

PRIMO PIANO

E il premier disse a Macron «Io e Salvini siamo uniti»

Parla per primo al vertice. Alla fine rivendica: raggiunti tre nostri obiettivi

Il retroscena

di **Marco Galluzzo**

BRUXELLES Mentre riparte per Roma dopo il suo debutto europeo Giuseppe Conte fa il punto con il suo staff e si dichiara più che soddisfatto. Ci sono almeno tre obiettivi che dal punto di vista italiano sono stati raggiunti: «Abbiamo bloccato una discussione interamente incentrata sui movimenti secondari dei migranti. Tutti hanno discusso del nostro piano, per la prima volta l'intera Europa sta affrontando l'argomento nella sua interezza. Terzo: c'è ormai un consenso diffuso sugli hotspot nei Paesi di provenienza o di transito dei migranti e sulla maggiore protezione dei confini esterni. E si va anche verso il rifinanziamento del *Trust Fund* per l'Africa».

Forse c'è un filo di ottimismo di troppo, del resto ognuno dei 16 leader che lascia il vertice, dopo quattro ore di discussione informale, dice la sua. La Merkel afferma che «i migranti sono di tutti, così come i confini che li riguardano», che «c'è stato un buon clima», che «Frontex va rafforzata». I portavoce della Commissione parlano di «compromesso possibile» nel Consiglio europeo di giovedì prossimo, del fatto che sul rafforzamento della Guardia costiera europea e dei confini esterni c'è un consenso diffuso.

Insomma un pò per tutti convocare un vertice informale a quattro giorni dal Consiglio europeo, è stato utile. Ma è anche una questione di bicchiere mezzo pieno, o mezzo vuoto. La stessa Italia va via soddisfatta, ma anche consapevole che il suo piano è un contributo, che non verrà mai adottato nella sua interezza, anche se con orgoglio lo staff del premier registra i complimenti della Merkel a Conte per una proposta definita «sistemica».

Di attenzione certamente Conte ne ha avuta: ha parlato per primo e più di tutti. Oltre 15 minuti di intervento iniziale, nel primo giro di tavolo, poi sono seguiti interventi in media di circa cinque minuti. Compreso quello di Macron, che alla fine ci tiene a rimarcare che sono state escluse «soluzioni contrarie al diritto umanitario» e che però il capo del governo italiano ha presentato una proposta «coerente» con la cornice europea, «anche se talvolta sento cose diverse dalla stampa...».

Sembra che fra i due vi sia stato anche uno scambio di

Peso:1-3%,3-25%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

CORRIERE DELLA SERA

Edizione del:25/06/18
Estratto da pag.:1,3
Foglio:2/2

battute non proprio in discesa, proprio sul concetto di titolarità dell'azione di governo in Italia. Conte, riferiscono i suoi, sarebbe stato obbligato a rispondere per le rime: «Io e Salvini siamo uniti, abbiamo un unico obiettivo...» (e non a caso il vicepremier dopo l'incontro dirà «bene Conte»). Di sicuro fra tre giorni, quando si aprirà il Consiglio europeo, nonostante tutti si dicano soddisfatti del clima, si potrà al massimo raggiungere un compromesso sugli obiettivi di medio e lungo periodo. Non molto di più.

Mentre va via il cancelliere austriaco Kurz dice la sua verità: «Nemmeno sotto la nostra presidenza riscriveremo Dublino, ci vorrà molto più tempo». Il lussemburghese Xavier Bettel, un altro che parla senza giri di parole: «Non siamo venuti qui per salvare la Merkel, tutti pensano solo a soluzioni nazionali, ci vorrà del tempo, nessuno sa quanto, ma ne usciremo solo con una soluzione europea».

Tutti hanno discusso del nostro piano, per la prima volta l'intera Europa sta affrontando l'argomento nella sua interezza

Giuseppe Conte
Presidente del Consiglio

Peso:1-3%,3-25%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

061-142-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
Sezione:POLITICA NAZIONALE

CORRIERE DELLA SERA

Dir. Resp.:Luciano Fontana
Tiratura: 301.468 Diffusione: 314.690 Lettori: 2.093.000

Edizione del:25/06/18
Estratto da pag.:1,8-9
Foglio:1/3

Il voto Crisi dei dem in Toscana. Il M5S conquista Imola e Avellino. Imperia a Scajola

Crollo del Pd: perde Siena, Pisa e Massa La Lega trascina ancora il centrodestra

Cadono tutte le roccaforti rosse della Toscana: Pisa, Massa, Siena. I ballottaggi hanno confermato che la Lega continua la sua corsa trainando il centrodestra alla vittoria. I 5 Stelle conquistano Imola e Avellino, guidate fino a ieri da sindaci di centrosinistra. Affluenza in calo, sotto il 50%.

da pagina 8 a pagina 11

Amministrative 2018

Ballottaggi, altro balzo della Lega Resa del Pd nelle roccaforti rosse

Salvini esulta. Il M5S prende Imola e Avellino, perde Ragusa. Di Maio: Davide batte Golia

ROMA Affluenza in caduta libera (dal 60,4% del primo turno al 47,6%), vince il centrodestra in tutta Italia, il M5s segna due punti a Imola e a d Avellino ma non convince, il Pd crolla in tutte le roccaforti rosse a partire da Siena, Pisa, Massa e Terni. Tutto sommato, dunque, tiene l'alleanza giallo verde di governo. Nella coalizione di centro destra si fanno già nuovi conti tra i voti che separano la Lega da Forza Italia mentre nel Pd si avvicina sempre di più la resa dei conti per un partito sull'orlo del baratro.

Le sfide tra il centrodestra e il centrosinistra sono state combattute fino all'ultimo voto, con gli elettori Cinque Stelle che, in molti casi, hanno fatto la differenza nei 75 ballottaggi (più il 76° nel terzo municipio di Roma) celebrati nell'ultima domenica di giugno. Il M5S vince con la sinistra (ad Imola e ad Avellino) ma perde tutti i confronti con il centrodestra a partire da Terni e da Ragusa. «Davide ha di nuovo battuto Golia», ha commentato Luigi Di Maio, mentre Matteo Salvini parla di «storiche vittorie della Lega».

È lunga la lista dei comuni amministrati dal centrosinistra che ora passano di mano grazie all'affermazione dei candidati di centrodestra: Sondrio (Marco Scaramellini), Siena (Luigi De Mossi), Massa (Francesco Persiani), Pisa (Michele Conti), Terni (Leonardo Latini), Cinisello Balsamo, Sarzana, Ivrea, Viterbo (Giovanni Maria Arena), Spoleto e Imperia (Claudio Scajola).

C'era attesa per la sfida di Avellino, dove il candidato del centrosinistra, Nello Pizza, è stato sconfitto dal grillino Vincenzo Ciampi sponsorizzato da Luigi Di Maio e dal sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia che qui, la sua città, si è addirittura prestato per fare il rappresentante di lista nella scuola «Luigi Perna». A Ragusa, invece, i grillini hanno perso il municipio che amministravano da 5 anni sconfitti dal centrodestra. Invece, a Imola, storica roccaforte del centro sinistra e del Pd, la candidata grillina Manuela Sangiorgi ha vinto contro il centro sinistra sconfiggendo Carmela Cappello grazie, appunto, alla spinta della Lega. E la controprova, che contro il centrodestra vincente nulla può anche il M5S, arriva da Terni: qui Leonardo

Peso:1-6%,8-60%,9-49%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

061-42-060

Telpress Servizi di Media Monitoring

Lentini, grazie anche alla spinta personale di Matteo Salvini, aveva stravinto il primo turno (49,2%) e ieri ha regolato i conti con il grillino Thomas De Luca. Il M5S mantiene Acireale.

Il Pd, in una domenica elettorale tutta da dimenticare, si consola ad Ancona (dove Valeria Mancinelli, sindaco uscente, supera i 60%), a Brindisi (dove Riccardo Rossi strappa il municipio al centrodestra), a Fiumicino (qui il sindaco uscente Esterino Montino batte lo sfidante Mario Baccini), a Salsomaggiore e a Teramo. Al Nord, oltre la vittoria di Sondrio, il centrodestra è prevalso in Veneto ad Adria, Bussolengo, San Donà del Piave e Martellago. A Imperia, l'ex ministro dell'Interno di Forza Italia Claudio Scajola ha vinto il «derby» contro il candidato del governatore ligure Giovanni Toti.

Dino Martirano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'affluenza
Si è recato alle urne meno del 50% degli elettori. Al primo turno aveva votato il 60,4%

La vicenda

● Al primo turno delle Amministrative, il 10 giugno scorso, in sei capoluoghi di provincia, dei 20 in cui si votava, non è stato necessario ricorrere al ballottaggio

● Di questi due sono andati al centrosinistra: Brescia e Trapani. E quattro al centrodestra: Catania, Barletta, Vicenza e Treviso

● Il ballottaggio si è svolto quindi in 14 capoluoghi: Ancona, Brindisi, Massa, Pisa, Siena, Sondrio, Teramo, Messina, Siracusa, Viterbo, Imperia, Terni, Avellino e Ragusa. In tutto i Comuni sopra i 15 mila abitanti chiamati al ballottaggio di ieri sono stati 75 per un totale di 2 milioni e 800 mila elettori

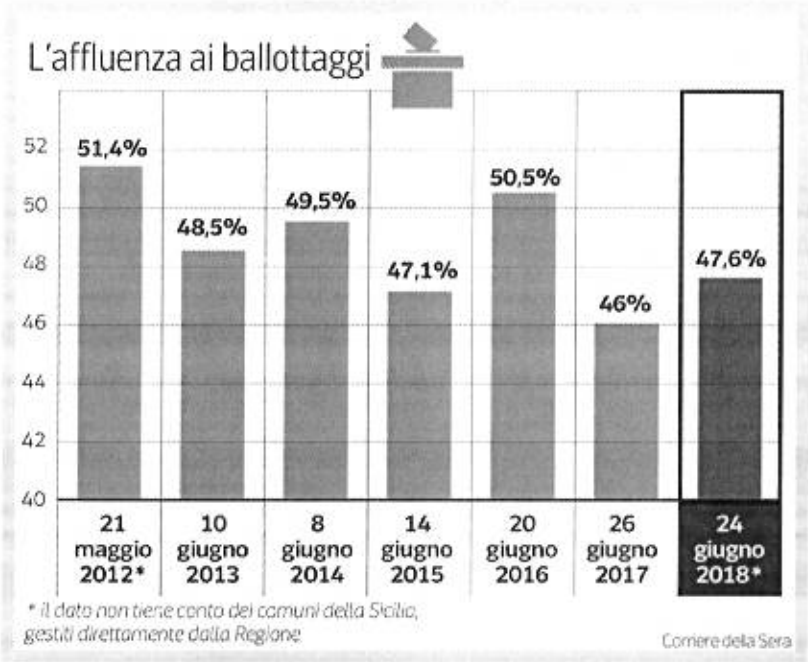

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
061-142-090
Telpress Servizi di Media Monitoring

CORRIERE DELLA SERA

Edizione del:25/06/18
Estratto da pag.:1,8-9
Foglio:3/3

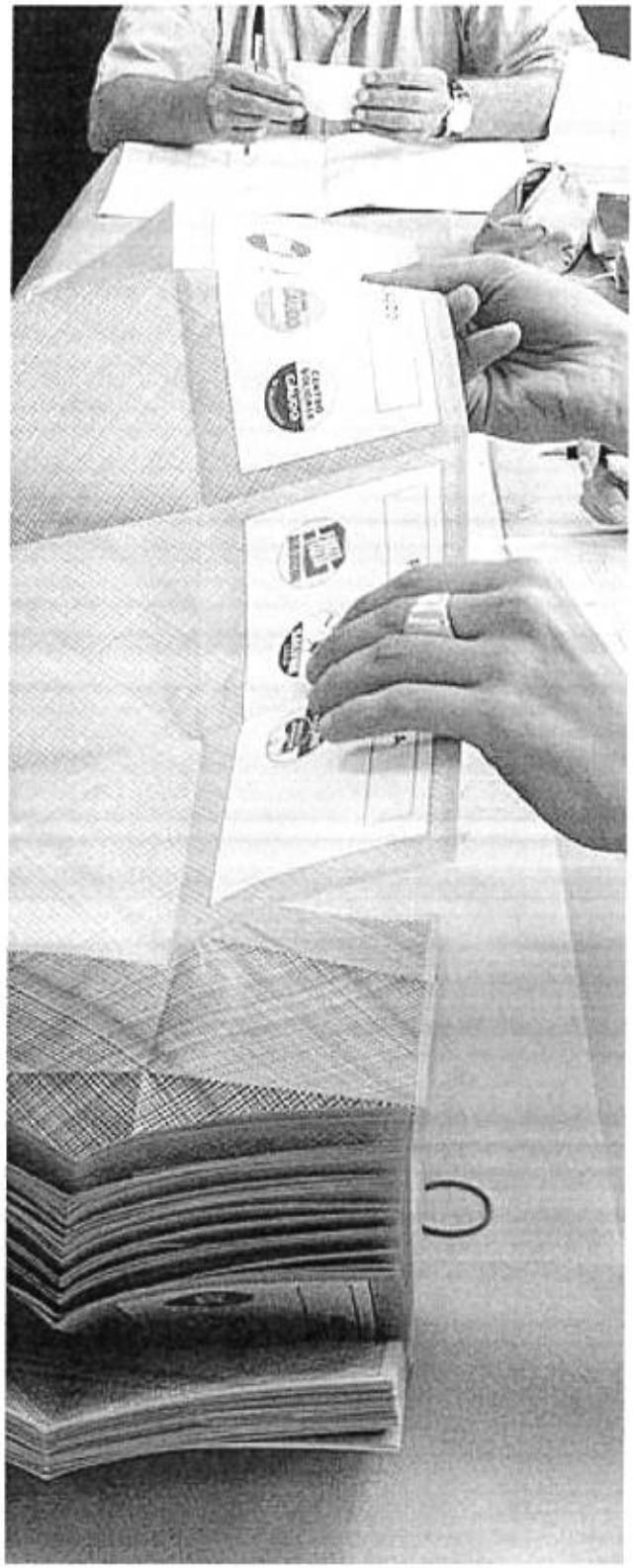

Alle urne Una delle schede per il ballottaggio

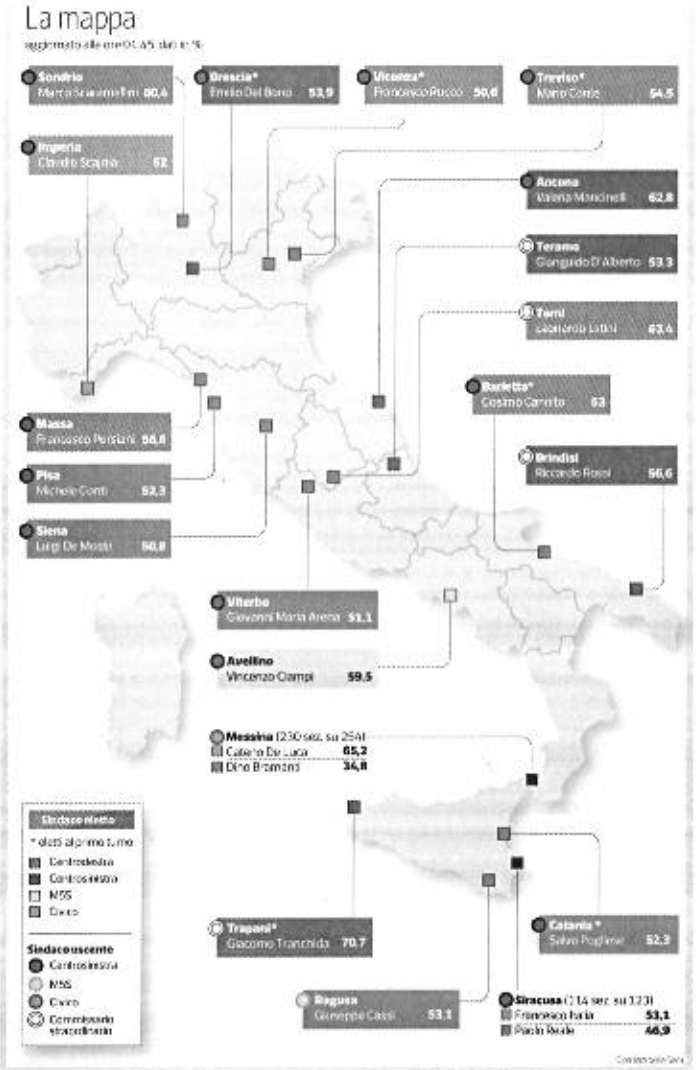

Peso:1-6%,8-60%,9-49%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Consiglio Regionale della Campania
Sezione:POLITICA NAZIONALE

CORRIERE DELLA SERA

Dir. Resp.:Luciano Fontana
Tiratura: 301.468 Diffusione: 314.690 Lettori: 2.093.000

Edizione del:25/06/18
Estratto da pag.:13
Foglio:1/2

POLITICA

Di Maio: slitta la fattura elettronica Stretta (mini) sui contratti a termine

Le novità del «decreto dignità». Il ministro vede i benzinai, sciopero verso la revoca

ROMA Dopo una lunga serie di annunci quotidiani, domani dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri il primo vero provvedimento di legge del nuovo governo. Si tratta del cosiddetto «decreto dignità», presentato dal vice premier Luigi Di Maio, che in realtà segue un piccolo decreto ad hoc, quello sulla sospensione dei temini per i processi al tribunale di Bari, da tempo inagibile. E sul quale il governo ha accelerato per la necessità di inserire nel testo il rinvio dell'obbligo di fatturazione elettronica per i carburanti, che altrimenti sarebbe scattato sabato prossimo. Proprio domani è in calendario uno sciopero dei benzinai che contestano la misura, ma la protesta dovrebbe essere cancellata oggi dopo un incontro al ministero.

L'obbligo di fatturazione elettronica sarà rinviato al primo gennaio del 2019. Riguarda 6 milioni di italiani che hanno la partita Iva. «Questa categoria — spiega Di Maio — si è trovata ad essere prescelta per sperimentare la misura, in anticipo su tutte le altre». Si comincia con una proroga, dunque. Che potrebbe essere accompagnata da altri rinvii ancora in fase di studio, ad esempio sulla gestione commissariale dell'Ilva che potrebbe essere allungata almeno di un mese. Ma nel decreto ci sono anche altre novità, importanti. A partire dalla stretta sui contratti a termine, di fatto liberalizzati dal governo Renzi.

Gli interventi dovrebbero essere due: la riduzione da 5 a 4 delle proroghe e la reintroduzione delle causali, cioè del motivo per cui si usa il contratto a termine invece di quello stabile, cominciando dalla prima proroga. Non ci dovrebbero essere, invece, altri paletti che pure erano stati presi in considerazione negli ultimi giorni, come la riduzione da tre a due anni della durata massima dei contratti o l'aumento delle indennità da pagare al lavoratore in caso di licenziamento con il nuovo contratto a tutele crescenti. L'inversione di rotta rispetto al *Jobs act* resta. Ma è meno netta rispetto alle attese sia per il timore che un intervento troppo deciso potrebbe avere effetti sull'andamento del Pil, già in frenata. Sia per la resistenza dell'alleato di governo, la Lega, su una misura non proprio gradita dal suo elettorato storico, i piccoli imprenditori del Nord.

Confermate le altre misure annunciate nei giorni scorsi. Lo stop non solo al redditometro, di fatto già abbandonato, che consente di stimare il reddito del contribuente in base alle sue spese. Ma anche allo spesometro e allo split payment, due misure pensate per arginare l'evasione dell'Iva, la cui cancellazione potrebbe far scendere le entrate pubbliche.

Nel decreto ci sarà anche la norma contro le delocalizzazioni, anche questa più realistica rispetto agli annunci dei giorni scorsi. Il meccanismo si dovrebbe applicare alle aziende italiane ed estere con almeno mille dipendenti che hanno ricevuto contributi pubblici. E che spostano fuori dall'Unione europea gli impianti con il risultato di ridurre il personale. Sarebbero obbligate a trovare un acquirente in grado di garantire i livelli occupazionali. Altrimenti dovrebbero restituire i contributi ricevuti e, la vera novità sarebbe questa, pagare una sanzione pari al 2% del loro fatturato. Confermato anche l'intervento sui giochi con lo stop alla pubblicità per i giochi d'azzardo. Alcune limitazioni erano state già introdotte due anni fa, lasciando però piena libertà sulle tv a pagamento. I dettagli devono essere ancora definiti ma stavolta il divieto dovrebbe essere generale.

Lorenzo Salvia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il caso Ilva
La gestione commissariale dell'Ilva potrebbe essere allungata di un mese

La parola

DECRETO DIGNITÀ

È stato lo stesso vice premier Luigi Di Maio a chiamare «decreto dignità» il provvedimento atteso al prossimo consiglio dei ministri, che si dovrebbe tenere martedì. Sarà il primo vero atto di legge del nuovo governo.

Chi è

Luigi Di Maio, 31 anni è il capo politico del M5S. È vice premier del governo Conte assieme al leader della Lega Matteo Salvini. Di Maio gestisce le politiche del Lavoro e lo Sviluppo economico

I provvedimenti

La misura per i distributori
Rinvio al primo gennaio del 2019 per l'obbligo di fatturazione elettronica sulla vendita dei carburanti. La misura riguarda i 6 milioni di italiani che hanno la partita Iva. Fino alla fine dell'anno potranno continuare a usare le vecchie carte carburante oppure carte di credito o bancomat

La revisione del Jobs act
Mini stretta sui contratti a termine: le proroghe saranno ridotte da 5 a 4 mentre dal primo rinnovo saranno reintrodotte le causali, cioè l'obbligo di indicare il motivo per cui si usa il contratto a termine invece di quello stabile. La durata massima dovrebbe restare di tre anni

Peso:55%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente
051-212-080
Telpress Servizi di Media Monitoring

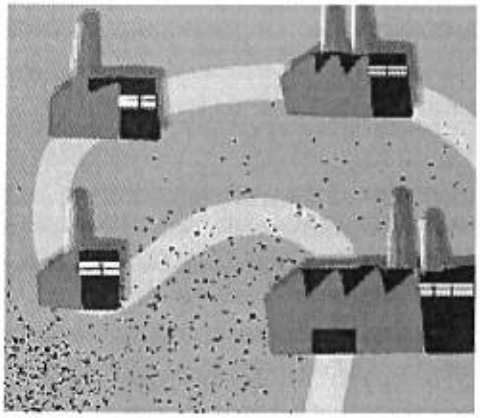

Interventi sulle delocalizzazioni

Il meccanismo si dovrebbe applicare alle aziende con almeno mille dipendenti che hanno ricevuto contributi pubblici. Se non troveranno un acquirente in grado di garantire i livelli occupazionali, dovranno restituire i contributi ricevuti e pagare una sanzione pari al 2% del loro fatturato

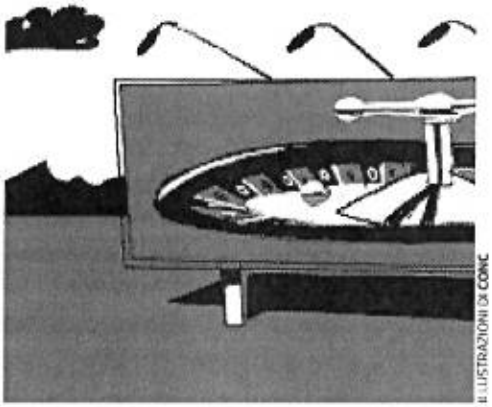

ILLUSTRAZIONI DI CONIC

Freno agli spot per i giochi

Previsto anche lo stop alla pubblicità per i giochi e scommesse. Alcune limitazioni erano state già introdotte due anni fa, lasciando però piena libertà sulle tv a pagamento e sui canali tematici. I dettagli e la tempistica devono essere ancora definiti ma stavolta il divieto dovrebbe essere generale

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

061-142-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
Sezione:POLITICA NAZIONALE

la Repubblica

Dir. Resp.:Mario Calabresi
Tiratura: 218.733 Diffusione: 267.971 Lettori: 2.015.000

Edizione del:25/06/18
Estratto da pag.:3
Foglio:1/2

Il retroscena *L'ombra del ministro dell'Interno*

Il caso Salvini piomba sul vertice E Conte lo difende

Dal nostro inviato
TOMMASO CIRIACO, BRUXELLES

Quando Emmanuel Macron affonda la lama, neanche guarda negli occhi Giuseppe Conte. Sono seduti gomito a gomito, ma il presidente francese si rivolge ostentatamente agli altri 14 in sala. «Inutile girare attorno al problema, non siamo qui perché è in corso un'emergenza migratoria. Siamo qui per un problema di politica interna che attraversa l'Italia e la Germania. Alcuni cercano di strumentalizzare la situazione in Europa, per creare una tensione politica e giocare con le paure». A un tratto, il re è nudo. E Matteo Salvini diventa bersaglio ufficiale dell'Europa: «Ci sono populisti che soffiano sul fuoco, ministri dell'Interno che dettano l'agenda». Vuole mettere il premier italiano con le spalle al muro, costringerlo a rinnegare l'alleato che tanti problemi gli sta provocando fino ai confini estremi dell'Unione. Conte ascolta. Sa che il duello è appena cominciato, che l'Italia è isolata. Cerca di capire quando Parigi sferrerà l'assalto finale. Con un sospetto, che Palazzo Chigi lascia filtrare. Ruota attorno al timore che il fondatore di En Marche voglia impegnare alcune navi per pattugliare la zona di fronte alla Libia, naturalmente con l'accordo delle autorità di Tripoli. Ufficialmente per contenere i flussi migratori, ma in prospettiva per consolidare gli interessi economici francesi che ruotano attorno alla Libia. A sera, quando lascia il vertice, Conte fa professione di realismo. Quasi nessuno l'ha sostenuto, se si esclude il premier bulgaro Boiko Borisov che però, nel bel mezzo della riunione, scappa in albergo per gustarsi il match mondiale Giappone-Senegal. «Di più non credo che riusciremo a ottenere - spiega "l'avvocato degli italiani" a chi lo contatta da Roma - prendiamo quello che è possibile avere oggi». Poco o nulla, a dire il vero. A Bruxelles, infatti, si lascia alle spalle lo scontro duro con Macron e quella strana sensazione che forse è meglio non tirare troppo la corda. «Ce li abbiamo tutti contro», confida alla delegazione. Il bilancio non è un granché, ammette, ma la battaglia è lunga. C'è un'intesa di massima sul principio degli hot-spot in Nord Africa, ma su questo punto erano già tutti d'accordo. Ottiene che non si chiuda subito la partita dei movimenti secondari, che però continuano ad aleggiare: quando il problema esploderà, aggraverà la crisi di Schengen, renderà più difficile il flusso in uscita dall'Italia e in ultima analisi danneggerà Roma. E non porta a casa nulla di concreto sul trattato di Dublino, quindi sull'emergenza degli sbarchi nei porti italiani al centro della guerriglia mediatica di Salvini. Già, Salvini. Tutti a rinfacciargli lo strapotere del vicepremier. È un caso europeo, ormai, al pari del ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer. Conte però non si smarca dal leghista, sa che mostrare crepe interne frenerebbe in partenza la scalata impossibile in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno. Ai partner ripete come un ritornello: «Con Salvini siamo compatti. Non ci sono divisioni sull'immigrazione, parliamo la stessa lingua». La verità è che il ministro continua a pressarlo, a chiedergli gesti eclatanti, a invitarlo a valutare l'ipotesi di mettere il veto sul primo snodo che interessa l'Ue. I prossimi quattro giorni serviranno per trattare. A Bruxelles, tra cancellerie. Con un occhio sempre rivolto alla fonte dei flussi, vale a dire le coste del Nord Africa. Almeno su questo punto, quasi tutti sembrano d'accordo sull'idea di Angela Merkel e del maltese Joseph Muscat, di rafforzare l'operazione Sophia, utile a pattugliare il Mediterraneo. Conte però guarda oltre, verso Parigi. Teme, come detto, manovre francesi. Qualche ragionamento, filtra da Palazzo Chigi, avrebbe fatto capolino già durante il bilaterale di qualche giorno fa nella capitale francese e sarebbe tornato informalmente a circolare attorno al summit. Come se Macron stesse ragionando della possibilità di impiegare navi francesi di fronte alla Libia, ovviamente con il consenso delle fazioni che il presidente francese ha riunito per la prima volta attorno a un tavolo proprio durante la lunga crisi politica italiana seguita al 4 marzo. Anche al ministero della Difesa i riflettori sono accesi. Il timore è che si tratti di una mossa che non riguarda solo il dossier

Peso:43%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

migratorio, ma che permetta a Parigi di allargare i suoi interessi economici in Libia. In particolare nella delicata partita petrolifera.

"Ce li abbiamo tutti contro", confida ai suoi il premier E si teme una mossa di Macron per contare ancora di più in Libia

Il post di Salvini su Instagram
"Tranquilli, le barche che vedete dietro di me non trasportano clandestini!". È il commento del ministro dell'Interno

I leader europei in posa ieri al vertice di Bruxelles

Peso:43%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

070-139-080

Telpress Servizi di Media Monitoring